

COMUNE DI SONDRIO

STATUTO

Testo risultante a seguito delle modifiche apportate con delibera CC. n. 87 del 12/11/2004 pubblicato all'albo Pretorio il 17/11/2004 ed entrato in vigore il 18/12/2004.

Modificato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del CC n. 21 del 04.04.2008 ed entrato in vigore il 14.05.2008.

Modificato con deliberazione consiliare n. 37 del 28/05/2010 ed entrato in vigore il 10/07/2010.

Modificato con deliberazione consiliare n. 47 del 25/06/2010 ed entrato in vigore il 04/08/2010.

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

CAPO I IL COMUNE

Art. 1 Il Comune

1. Sondrio, città di antichissima origine, è da sempre capoluogo amministrativo della Valtellina; fu, in particolare sede del governo grigione, Capoluogo del Dipartimento dell'Adda e Oglio durante la Repubblica Cisalpina, capoluogo della Provincia di Sondrio, comprendente anche il Bormiense e la Val Chiavenna, sotto il dominio austriaco, qualifica mantenuta anche dopo la raggiunta unità d'Italia; anche per queste ragioni, Sondrio, città capoluogo collocata al centro delle Alpi italiane, sottolinea il suo ruolo storico di punto di collegamento e confronto fra le civiltà del centro e del meridione d'Europa.
2. Ispira la sua azione alla tutela dei diritti e delle pari opportunità dei suoi cittadini, al di là di ogni differenza di sesso, condizione sociale, nazionalità, razza o religione ed ai principi di solidarietà, reciproca conoscenza e comprensione e favorisce, nell'ambito dei suoi poteri e delle sue competenze, lo sviluppo dei processi di distensione e di collaborazione internazionale.
3. Promuove iniziative tese a favorire la crescita di una cultura di pace e di democrazia, considerandole condizioni indispensabili per il progresso della società.
4. Considera la qualità dell'ambiente inalienabile componente dei diritti di cittadinanza e partecipa ad organizzazioni nazionali ed internazionali che diffondono la cultura dello sviluppo sostenibile. Assume tra le priorità della propria azione amministrativa tutte le iniziative e gli interventi finalizzati alla sostenibilità ambientale.
5. Consapevole dell'interdipendenza che oggi caratterizza i processi economici, sociali e culturali, opera per favorire, nei settori di competenza, processi di integrazione politica, istituzionale e culturale fra i componenti dell'intera Comunità europea; favorisce in particolare, anche aderendo a organizzazioni internazionali, lo sviluppo della reciproca conoscenza e della integrazione fra le regioni alpine, in considerazione delle loro comuni peculiari caratteristiche.
6. Realizza ciò anche tramite forme di cooperazione, di scambi e di gemellaggi con realtà operative ed enti territoriali di altri Paesi e con articolazioni ed associazioni europee ed internazionali che tendono a conseguire il traguardo irrinunciabile della cooperazione fra tutti i popoli.
7. Nel suo ruolo di capoluogo della provincia, Sondrio è sede di enti pubblici e privati che erogano servizi di rilievo provinciale, regionale e statale essenziali per la crescita sociale ed economica della Comunità; concorre, insieme ad essi per determinarne il livello più alto e coopera alla realizzazione delle strutture necessarie per la loro organizzazione e fruizione a vantaggio anche delle Comunità limitrofe verso le quali opera in spirito di solidarietà.
8. Articolato in nuclei abitati disseminati su territorio interamente montano, riconosce pari dignità agli abitanti dell'intero Comune, valorizzando i pregi di ciascuna area e preservando la presenza umana operante nella parte alta del suo territorio, per difenderlo

dal pericolo di abbandono e di degrado. A tal fine promuove le iniziative che mirino, nel rispetto delle tradizioni e delle diversità, alla valorizzazione del patrimonio ambientale ed artistico, anche minore, ed alla condivisione delle esperienze culturali e sociali della popolazione dell'intera città.

CAPO II IL TERRITORIO, LA SEDE, LO STEMMA

Art. 2

Il territorio, la sede, lo stemma

1. Il territorio del Comune è costituito dall'unità delle popolazioni e dei territori dell'area urbana, delle frazioni di:
 - a) Triangia,
 - b) Ponchiera,
 - c) Arquino,
 - d) Mossini-Sant'Anna,
 - e) Triassoe da altri nuclei abitati (località).
2. Il Comune ha sede nel Palazzo Municipale, comprendente lo storico Palazzo Pretorio in piazza Campello e l'annesso Palazzo di corso Italia. In tale sede si riuniscono ordinariamente gli organi istituzionali del Comune, nonché i suoi più importanti organi consultivi, salvo che esigenze particolari rendano necessaria l'adunanza in altra sede.
3. Il Comune si fregia del titolo di Città, ed ha il proprio gonfalone ed il proprio stemma, riconosciuti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 1946, così come descritti in appendice allo statuto.
4. Nelle cerimonie ufficiali il Comune fa uso del gonfalone, osservando le norme del D.P.C.M. 3 giugno 1986 e disciplinandone altrimenti l'uso.

CAPO III FINALITA' GENERALI

Art. 3

A - Finalità generali e programmatiche

1. Il Comune rappresenta l'intera Comunità residente nel suo territorio e ne cura unitariamente i relativi interessi nel rispetto delle varie realtà etniche e culturali. Ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche ed all'attività amministrativa.
2. Il Comune di Sondrio, nel cui territorio hanno sede il presidio ospedaliero provinciale ed i principali servizi e strutture socio-sanitari, nell'ambito delle sue competenze e con il concorso degli enti ed istituzioni e ciò proposti, contribuisce a garantire la tutela della salute dei cittadini con particolare riguardo ai problemi della maternità, dell'infanzia, dei portatori di handicap, degli anziani, della salubrità dei luoghi di lavoro, delle condizioni ambientali in genere che possono influire sulla salute delle persone e sulla qualità della vita della Comunità.

3. Il Comune riconosce il valore ed il ruolo fondamentale della famiglia quale soggetto titolare di primarie funzioni educative, sociali ed assistenziali. Opera, pertanto, al fine di rimuovere le cause che possono ostacolare il pieno svolgimento di tali funzioni.
4. Nell'ambito dei propri poteri e delle proprie funzioni l'Amministrazione comunale svolge la propria azione per superare le discriminazioni di fatto esistenti fra i sessi, determinando, anche con specifiche azioni concrete, condizioni di pari opportunità nel lavoro e promuovendo tutte le iniziative necessarie a consentire alle donne di godere pienamente dei diritti di cittadinanza sociale.
5. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

B - Altre finalità e ruolo dell'associazionismo

1. Il Comune recepisce e fa proprio il principio di sussidiarietà di cui agli articoli 118 e 120 della Costituzione e 3 del d. lgs. n. 267/2000. Conseguentemente nei rapporti con le associazioni:
 - a) riconosce e valorizza il loro ruolo;
 - b) svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali;
 - c) istituisce un apposito albo a cui potranno essere iscritti tutti gli enti, associazioni ed organizzazioni che intendono partecipare alla vita amministrativa dell'ente locale, e che svolgono in modo continuativo attività sociale, culturale, sportiva, ecc., o che richiedono contributi per lo svolgimento di specifiche iniziative;
 - d) si avvale della collaborazione delle associazioni nella definizione dei programmi d'intervento e nella loro concreta attuazione e gestione.
2. Il Comune considera impegno fondamentale l'attività di tutela delle fasce deboli od emarginate della sua Comunità. Orienta la propria azione di politica sociale al fine di:
 - a) eliminare le cause che determinano fenomeni di emarginazione, favorendo l'abilitazione e l'inserimento sociale delle persone con disabilità, delle persone con problemi di tossicodipendenza e delle persone limitate nella libertà personale;
 - b) garantire adeguati e dignitosi livelli di assistenza sociosanitaria agli anziani non autosufficienti, ai portatori di handicap e ai malati terminali. Per il raggiungimento di tali obiettivi il Comune favorisce lo sviluppo delle attività autogestite e cooperativistiche.
3. Il Comune riconosce il valore culturale e sociale della presenza attiva delle persone anziane nella Comunità e dell'apporto che, con la valorizzazione delle loro esperienze, esse possono dare alla crescita civile e sociale della collettività in generale e dei giovani in particolare. A tal fine l'Amministrazione comunale favorisce i rapporti e sollecita la collaborazione con le organizzazioni e associazioni rappresentative degli anziani per la definizione di programmi e l'attuazione di iniziative volte sia a rendere socialmente utile le loro esperienze acquisite, sia a contribuire alla tutela delle fasce più deboli della società.
4. Particolare attenzione il Comune di Sondrio dedica alla crescita civile, sociale e culturale dei giovani, attraverso la promozione di opportune iniziative e la realizzazione di adeguate strutture che favoriscano sia gli sbocchi occupazionali che l'associazionismo giovanile per una migliore fruizione del tempo libero e la partecipazione giovanile alle attività amministrative del Comune.
5. Il Comune promuove la realizzazione di impianti e servizi per favorire la pratica sportiva in tutte le sue forme ed espressioni, sollecitando la partecipazione delle società ed associazioni sportive alla programmazione ed alla gestione delle strutture e dei servizi per lo sport.

6. Il Comune, nei limiti delle sue disponibilità, promuove lo svolgimento delle più ampie forme di spettacolo e manifestazioni artistiche, favorendone la maggiore fruibilità dei cittadini. Riconosce la libertà di gestione di tali attività, nel rispetto del pluralismo culturale ed associativo e le sostiene, con criteri programmatici, sia con finanziamenti che con servizi reali, nei modi previsti dal regolamento.

C - Ambiente e Territorio

1. Il Comune assume l'ambiente come valore fondamentale e condizione per la tutela degli interessi dello sviluppo e della qualità della vita della propria Comunità. A tal fine uniforma la propria attività adottando adeguate iniziative di prevenzione, salvaguardia, valorizzazione e recupero del proprio ambiente, sia mediante l'appropriata definizione degli strumenti urbanistici, sia con l'utilizzo delle leggi vigenti in materia. Il Comune, inoltre, predispone annualmente un bilancio ambientale ove è evidenziata la condizione del territorio e le modifiche verificatesi, sia a seguito di interventi dell'uomo che per cause naturali. Per realizzare tali fini il Comune si avvale dell'apporto collaborativo delle organizzazioni ambientaliste, sociali e culturali, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. Il Comune assicura, in collaborazione con la Comunità Montana, la Provincia e la Regione, la tutela e la valorizzazione del suo patrimonio storico, architettonico, monumentale e artistico. A tal fine ne favorisce il recupero ed il restauro anche da parte di enti od associazioni private per finalità d'interesse comunale.

3. Il Comune considera le zone destinate ad uso agricolo, in particolare quelle terrazzate dei vigneti, un patrimonio da tutelare e valorizzare sia dal punto di vista socio-economico che ambientale. Gli interventi in tale settore saranno definiti ed adottati con la partecipazione delle categorie agricole, delle loro associazioni rappresentative ed il supporto tecnico scientifico di enti o istituzioni qualificate.

4. Il Comune di Sondrio, interessato direttamente alla difesa del suolo, alla regolazione dei corsi d'acqua, alla difesa e salvaguardia del suo abitato, opera in cooperazione con i Comuni della zona ugualmente interessati, con la Comunità Montana, con la Provincia e la Regione per la programmazione e l'esecuzione degli interventi previsti dalle leggi in materia.

4 bis. Il Comune riconosce il diritto umano all'acqua, ossia l'accesso all'acqua come diritto universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico. Sostiene il principio della proprietà e gestione pubblica del servizio idrico integrato, il carattere pubblico di tutte le acque, superficiali o sotterranee, anche se non estratte dal suolo, costituenti una risorsa priva di rilevanza economica da utilizzare secondo criteri di solidarietà. Riconosce che il servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, in quanto servizio pubblico essenziale per garantire l'accesso all'acqua a tutti i cittadini.

5. Il Comune adotta tutte le misure, preventive e repressive, idonee per contrastare i fenomeni d'inquinamento ambientale e le cause che lo determinano.

6. Il Comune favorisce e sostiene, utilizzando le leggi regionali e statali vigenti ed in collaborazione con la Comunità Montana, l'Amministrazione provinciale e la Regione Lombardia, opportune azioni ed iniziative atte a favorire il risparmio energetico e l'uso di fonti alternative avvalendosi, per tali attività, della collaborazione tecnica delle proprie aziende di servizi.

D - Programmazione Territoriale ed Economico-Sociale

1. Il Comune promuove in forme idonee la cooperazione con i Comuni contermini, la Comunità Montana, l'Amministrazione provinciale e la Regione al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.

2. Il Comune contribuisce alla definizione delle forme e dei modi di partecipazione degli enti locali alla formazione dei piani e dei programmi regionali, nonché di altri provvedimenti della Regione e alla determinazione dei criteri e delle procedure per la realizzazione della programmazione socioeconomica e della pianificazione territoriale.
3. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi di pianificazione e programmazione dello Stato e della Regione e allo loro specifica attuazione.
4. In conformità a quanto disposto dall'art. 5, commi 2, 3, 4, e 5, del d. lgs. 18.08.2000, n. 267, il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
5. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire le migliore funzionalità del servizio al consumatore.
6. Tutela e promuove lo sviluppo delle attività economico-produttive, adottando iniziative atte a stimolarne l'attività e a favorire l'associazionismo.
7. Favorisce e sostiene lo sviluppo del turismo, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata gestione delle attrezzature e dei servizi in un corretto equilibrio fra le finalità economiche e quelle culturali dell'offerta turistica.

TITOLO II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I ORGANI DEL COMUNE

Art. 4 Organi del Comune

1. Sono organi di governo del comune il consiglio, la giunta ed il sindaco. Essi collaborano lealmente per l'attuazione delle finalità dell'Ente nell'interesse generale della comunità. Le modalità di costituzione e di funzionamento e le competenze degli organi del comune sono determinate dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Sono organi di gestione del comune:
il direttore generale, se nominato;
il segretario comunale;
i dirigenti;
i quadri o figure professionali equivalenti, da individuare secondo le previsioni del regolamento sull'ordinamento dell'ufficio e dei servizi.
3. In attuazione dell'art. 6, comma 2, del testo unico degli enti locali approvato con d. lgs. n. 267/2000, la specificazione dei modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio, è da intendersi regolata come segue. La rappresentanza in giudizio del comune, come attore o convenuto, ivi compreso il rilascio della c.d. procura alle liti, spetta al sindaco, previa adozione di apposita determinazione di promovimento della lite o di costituzione in giudizio da parte degli organi di gestione. Il sindaco, con atto scritto, ha facoltà di delegare agli organi di gestione la rappresentanza in giudizio del Comune, sia come attore che come convenuto, relativamente agli affari di competenza del singolo organo di gestione. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi prevede i criteri per l'individuazione dell'organo di gestione competente. Resta inteso che qualora intervengano sulla materia norme nuove statali

di rango legislativo, le stesse si applicheranno dal momento della loro entrata in vigore, fermo restando l'obbligo di adeguamento dello statuto.

4. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce i rapporti e le competenze tra gli organi di governo e di gestione, sulla base delle previsioni della legge, del presente statuto ed in particolare dei seguenti criteri:

a) distinzione tra attività di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, propria degli organi di governo ed attività di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, propria degli organi di gestione, da attuarsi mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

b) indicazione puntuale e tassativa degli atti di gestione eventualmente da riservare agli organi di governo e previsione che per i restanti atti la competenza sia degli organi di gestione.

CAPO II IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 5

Il Consiglio comunale. Poteri.

1. Il Consiglio comunale rappresenta l'intera comunità, determina l'indirizzo politico-amministrativo, dell'Ente e ne controlla la corretta attuazione, svolgendo tutte le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

2. Esso è presieduto da un Presidente eletto ai sensi del successivo articolo 23.

3. La legge disciplina l'ineleggibilità, la incompatibilità e la decadenza dei consiglieri, nonché il loro stato giuridico; determina la durata in carica del consiglio, il quale resta comunque in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

4. La legge disciplina pure la composizione, l'elezione, la durata e lo scioglimento del consiglio comunale.

5. Il Consiglio approva, con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, il proprio regolamento, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte.

6. Il regolamento prevede altresì, per valorizzare l'autonomia funzionale ed organizzativa del consiglio, le modalità per la gestione delle risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quelle dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

Art. 6 - Elezione e composizione - Abrogato

Art. 7 - Durata in carica - Abrogato

**Art. 8
Consiglieri comunali**

- 1.** I Consiglieri curano, secondo le loro competenze, l'interesse del Comune senza vincolo di mandato; la loro posizione giuridica è regolata dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti approvati dal Consiglio.
- 2.** I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione o di supplenza, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
- 3.** Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro il termine di legge o ove non previsto entro la prima seduta utile, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 141 del d. lgs. n. 267/2000.
- 4.** Nella sua prima seduta il consiglio deve innanzitutto esaminare la condizione degli eletti sotto il profilo della loro eleggibilità e compatibilità, ai sensi di legge, e conseguentemente dichiarare, ove ne sussistano i presupposti, i casi di ineleggibilità ed incompatibilità, provvedendo alle sostituzioni. La convalida degli eletti comprende sempre la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la dichiarazione di decadenza degli incompatibili.
- 5.** I consiglieri hanno diritto di ottenere dai dirigenti degli uffici comunali, nonché dalle aziende del comune, dagli enti da esso dipendenti e dalle società da esso partecipate, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del loro mandato, salvi il vincolo del segreto d'ufficio e i limiti al diritto di accesso nei casi previsti dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento comunale sul diritto di accesso.
- 6.** Abrogato
- 7.** Ogni consigliere ha diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni; ha inoltre, il diritto di iniziativa in ordine alle materie di competenza del consiglio.
- 7 bis.** I consiglieri hanno diritto di ottenere entro trenta giorni risposta alle interrogazioni ed a ogni altra istanza di sindacato ispettivo da essi presentate.
- 7 ter.** Le interrogazioni, le interpellanze ed ogni altra istanza sono presentate per iscritto nelle ore di servizio all'ufficio del segretario comunale, che le sottopone sollecitamente al sindaco. Le risposte sono date dal sindaco o da un assessore da lui delegato, nelle forme previste dal regolamento consiliare.
- 7 quater.** Le modalità di esercizio dei diritti di cui ai precedenti commi sono disciplinate con regolamento.
- 8.** Le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge.
- 9.** Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori, al Sindaco e al Segretario che si trovano implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile e penale in ogni stato e grado, purché non ci sia conflitto di interessi con l'Ente. A tal fine, il Comune rimborserà agli interessati le spese di difesa alla presentazione della sentenza di assoluzione definitiva.
- 10.** E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale, ai sensi degli articoli 40, comma 2, e 73, comma 6, del d. lgs. n. 267/2000, con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri ai sensi del comma 11 del medesimo articolo 73.

10. bis - La surrogazione e la supplenza dei consiglieri comunali sono regolate dalla legge.

Art. 9

Gruppi consiliari e Conferenza dei Capigruppo

- 1.** I Consiglieri comunali eletti nella medesima lista formano un Gruppo consiliare. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo Consigliere, a questo sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un Gruppo consiliare. I consiglieri che abbandonano il gruppo della lista in cui sono stati eletti costituiscono il gruppo misto.
- 2.** Ciascun gruppo comunica al Presidente del Consiglio comunale il nome del Capogruppo entro il quinto giorno successivo alla prima riunione del Consiglio neo eletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato capogruppo il consigliere più anziano del gruppo, come definito dall'art. 8 comma 10 del presente statuto.
- 2 bis.** E' capogruppo del gruppo misto il consigliere designato dai componenti il gruppo stesso. In caso di mancata designazione, le comunicazioni dovute per legge e per statuto al capogruppo verranno effettuate al consigliere più anziano del gruppo, come definito dall'art. 8 comma 10 del presente statuto.
- 2 ter.** Se la lista era espressione formale di più partiti rappresentati in Parlamento, i consiglieri eletti possono dichiarare la propria appartenenza ad un gruppo separato che sia espressione di uno dei partiti che avevano concorso a formare la lista.
- 2 quater.** In ogni altro caso, tre consiglieri comunali possono dichiarare di costituirsi in gruppo, indicandone pure la denominazione; si applica il precedente comma 2 bis.
- 3.** La conferenza dei capigruppo è l'organo consultivo del presidente, per quanto concerne il funzionamento del consiglio comunale, e concorre alla programmazione dei lavori del consiglio stesso, anche tramite l'esame preventivo dell'ordine del giorno proposto dal sindaco, che, se richiesto, deve partecipare alla conferenza dei capigruppo.
- 4.** Il regolamento definisce le eventuali altre competenze della conferenza dei capigruppo, le norme per il suo funzionamento ed i rapporti con il presidente della stessa, con le commissioni consiliari permanenti, con il sindaco e la giunta comunale.
- 5.** Abrogato

Art. 10

Doveri del Consigliere

- 1.** I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.
- 2.** Per la comunicazione delle adunanze del Consiglio comunale, il Consigliere elegge il proprio domicilio nel Comune, facendone dichiarazione scritta all'ufficio di Segreteria comunale.
- 3.** I Consiglieri comunali che, immotivatamente, non intervengono a tre sessioni consecutive sono dichiarati decaduti.
- 4.** Al verificarsi del presupposto, il Consiglio comunale nella prima seduta utile adotta apposita deliberazione di contestazione che va notificata all'interessato. Il Consiglio Comunale nella prima seduta utile, e comunque non prima di dieci giorni dalla notificazione della deliberazione di contestazione e previo esame delle eventuali giustificazioni addotte, si pronuncia definitivamente sulla decadenza. Si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 69 del d. lgs. n. 267/2000.
- 5.** Il Consigliere comunale impronta i suoi comportamenti a principi di:
imparzialità;
lealtà;

correttezza;
trasparenza;
distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori e quelle proprie degli organi di gestione;
e consente la pubblicità della sua situazione reddituale e patrimoniale ai sensi della legge vigente.

Art. 11

Ruolo e competenze generali

1. Il Consiglio comunale è l'organo che, unitamente al sindaco, esprime ed esercita la rappresentanza diretta della comunità, dalla quale è eletto.
2. Spetta al Consiglio di individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità e di stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi generali delle attività di amministrazione e di gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico-amministrativo per assicurare che l'azione complessiva dell'ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e con il documento di cui al successivo articolo 31bis di approvazione delle linee programmatiche dell'azione amministrativa.
3. Le attribuzioni generali del Consiglio quale organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo sono esercitate su tutte le attività del Comune, nelle forme previste dal presente statuto.
4. Sono inoltre di competenza del consiglio comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti dalla legge.

Art. 12

Funzioni di indirizzo politico-amministrativo

1. Il Consiglio comunale definisce ed esprime i propri indirizzi politico-amministrativi, secondo i principi affermati dal presente statuto, stabilendo la programmazione generale dell'Ente e, ai sensi del lgs. n. 267/2000 e del presente statuto, ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48 comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
 - c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
 - d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza, ivi compreso gli indirizzi che i rappresentanti del

Comune devono osservare nell'esercizio dei diritti derivanti dalla qualità di socio o di amministratore di società di capitali o di membri di enti partecipati

h) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;

i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permutate, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;

m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge, prevedendo condizioni di pari opportunità tra uomo e donna;

n) convalida degli eletti e surrogazione dei consiglieri di cui al precedente art. 8;

o) dichiarazione di decadenza dei consiglieri nei casi previsti dal d. lgs. n. 267/2000 e dal precedente art. 10;

p) nomina della commissione istituzionale prevista dal successivo art. 16;

q) nomina della commissione di garanzia prevista dal successivo art. 16bis;

r) elezione e revoca del presidente e dei vicepresidenti del consiglio di cui al successivo art. 23;

s) istituzione eventuale degli organismi consultivi di cui al successivo art. 24;

t) costituzione eventuale delle commissioni d'indagine e d'inchiesta di cui al successivo art. 25;

u) approvazione delle linee programmatiche dell'azione amministrativa di cui al successivo art. 31bis;

v) promozione del referendum di cui al successivo art. 46;

z) elezione del difensore civico ai sensi del successivo art 48;

aa) ratifica degli accordi di programma nei casi previsti dal successivo art. 64;

bb) elezione del Collegio dei Revisori previsto dal successivo art. 70;

cc) ratifica delle variazioni di bilancio disposte dalla giunta comunale in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 175, comma 4, del d. lgs. n. 267/2000.

2. Il Consiglio, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale, definisce per ciascun programma, intervento e progetto i risultati che costituiscono gli obiettivi della gestione dell'ente e determina i tempi per il loro conseguimento.

3. Il Consiglio può stabilire, con gli atti fondamentali approvati, i criteri-guida per la loro concreta attuazione ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli organi elettivi e l'operato dell'organizzazione, per l'attuazione delle linee programmatiche dell'azione amministrativa contenute nel documento di cui al successivo art. 31bis.

4. Il Consiglio può esprimere direttive per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali i Revisori dei conti abbiano segnalato la necessità, per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale, concernenti l'amministrazione e la gestione economica delle attività comunali.

5. Il Consiglio può esprimere indirizzi per orientare l'azione dei rappresentanti nominati in enti, aziende, istituzioni, organismi societari ed associativi, secondo i programmi generali di politica amministrativa del comune.

6. Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su

temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpretare, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la Comunità nazionale.

Art. 13

Funzioni di controllo politico-amministrativo

1. Il Consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo, con le modalità stabilite dal presente statuto e dai regolamenti, per le attività:
 - a) degli organi e dell'organizzazione operativa del Comune;
 - b) delle istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuate per conto del Comune od alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti.
2. Nei confronti dei soggetti di cui al punto b) del precedente comma l'attività di controllo è esercitata nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dagli ordinamenti di ciascuno di essi.
3. Il Consiglio verifica, con le modalità che saranno stabilite dal regolamento, la coerenza dell'attività dei soggetti ed organizzazioni di cui al primo comma con gli indirizzi generali dallo stesso espressi e con gli atti fondamentali approvati, per accertare che l'azione complessiva dell'amministrazione della Comunità persegua i principi affermati dallo statuto e la programmazione generale adottata.
4. E' istituito un sistema di controllo interno della gestione, impostato secondo i criteri e con gli strumenti previsti dal regolamento di contabilità che utilizzerà le tecniche più idonee per conseguire risultati elevati nel funzionamento dei servizi pubblici e nella produzione di utilità sociali.
5. Il regolamento prevede modalità e tempi per l'inoltro al Sindaco, alla commissione consiliare competente, alla giunta comunale ed al Collegio dei Revisori dei conti dei risultati di cui al precedente comma e degli indicatori di breve, medio e lungo periodo per il sistematico controllo della gestione. La Giunta riferisce al Consiglio, con relazioni periodiche, le proprie valutazioni e lo informa dei provvedimenti adottati.
6. La vigilanza sulla gestione delle aziende speciali e degli altri enti ed organismi di cui al punto b) del primo comma è esercitata dal Consiglio comunale, a mezzo del Sindaco e con la collaborazione della Giunta, secondo le norme stabilite dai loro ordinamenti e dal regolamento comunale.

Art. 14

Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio comunale adotta, nell'esercizio della potestà regolamentare e nel rispetto del presente statuto e dei principi fissati dalla legge, regolamenti predisposti dalla Giunta o dalle competenti commissioni, fatto salvo il caso previsto dall'art. 33, comma 2, lett. g), del presente statuto.
2. Le deliberazioni di adozione dei regolamenti di competenza del consiglio e della giunta, decorso il termine di pubblicazione di cui all'art. 124, comma primo, del d. lgs. n. 267/2000, sono nuovamente pubblicate all'albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. I relativi regolamenti entrano in vigore dopo tale nuova pubblicazione.
3. Copia dei regolamenti comunali in materia di Polizia Municipale e degli eventuali atti di modifica degli stessi, dopo che siano diventati esecutivi, è trasmessa al Commissario del governo per il tramite del Presidente della Giunta regionale.

Art. 15

Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio istituisce nel suo seno Commissioni consiliari permanenti assicurando la presenza in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni Gruppo.
2. Le modalità di voto, le norme di composizione e di funzionamento delle Commissioni sono stabilite dal regolamento.
3. Il Sindaco, gli Assessori e i Capigruppo dei partiti rappresentati in Consiglio comunale, se non componenti di diritto, possono partecipare ai lavori delle Commissioni senza diritto di voto.
4. Le Commissioni consiliari permanenti, nelle materie di loro competenza, hanno potere autonomo di formulare proposte di deliberazione al Consiglio comunale e alla Giunta.
5. Le commissioni, nelle materie loro assegnate esaminano preventivamente le più importanti questioni di competenza del Consiglio comunale ed esprimono su di esse il proprio parere. Concorrono nei modi stabiliti dal regolamento allo svolgimento della attività amministrativa del Consiglio.
6. Possono invitare a partecipare ai lavori Assessori, organi di partecipazione, funzionari del Comune e di altre pubbliche amministrazioni e rappresentanti delle forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

Art. 16

Commissione Istituzionale

1. Il Consiglio nomina oltre a quelle previste dal precedente art. 15, una Commissione permanente, denominata "Commissione Istituzionale", che ha il compito di elaborare, e comunque di esprimere il proprio parere in ordine alle modifiche del presente statuto, nonché all'adozione ed alla modifica di tutti i regolamenti che abbiano ad oggetto il funzionamento degli organi dell'Ente e l'esercizio dei diritti individuali dei consiglieri.
1 bis. La Commissione Istituzionale è composta da un consigliere per ogni gruppo consiliare.
1 ter. Le variazioni in ordine alla composizione della Commissione sono di competenza del Presidente del Consiglio su designazione dei gruppi consiliari.
1 quater Per tutto quanto non previsto espressamente dallo Statuto, si applica il regolamento di cui al precedente art. 15.
2. Abrogato.

Art 16 - bis - Commissione di garanzia

1. Il Consiglio nomina, oltre a quelle previste dagli artt. 15 e 16, una Commissione permanente, denominata "Commissione di garanzia", che ha il compito di garantire la effettiva partecipazione delle minoranze all'attività amministrativa del Comune e di promuovere la verifica periodica da parte del Consiglio della attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori, con facoltà di acquisire dati e informazioni utili all'espletamento del mandato da parte dei Consiglieri appartenenti ai gruppi consiliari di minoranza e all'esercizio del controllo sull'operato del Sindaco, della Giunta, degli uffici del Comune, degli enti da esso dipendenti e delle aziende da esso partecipate.

2. Il Sindaco, gli Assessori, i titolari degli uffici del Comune, di enti da esso dipendenti e di aziende da esso partecipate hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni richieste dalla Commissione di garanzia, salvo il vincolo del segreto d'ufficio nei casi previsti dalla legge.

3. La Commissione di garanzia è composta da un Consigliere per ogni gruppo consiliare ed è presieduta da un Consigliere appartenente ad uno dei gruppi consiliari di minoranza, eletto con il voto espresso esclusivamente dai Commissari appartenenti a questi ultimi.

3 bis Le variazioni in ordine alla composizione della Commissione sono di competenza del Presidente del Consiglio su designazione dei gruppi consiliari.

4. Per tutto quanto non previsto espressamente dallo Statuto si applica il regolamento di cui al precedente art. 15.

Art. 17

Sessioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie.

2. Esse possono svolgersi in qualsiasi periodo dell'anno, per determinazione del presidente del consiglio o su richiesta del sindaco o di un quinto dei consiglieri assegnati al comune.

2 bis. La riunione deve aver luogo entro venti giorni dalla presentazione della richiesta di cui al precedente comma.

3. Abrogato

4. Abrogato

Art. 18

Iniziativa delle proposte di deliberazione.

1. L'iniziativa delle proposte di deliberazione spetta al Sindaco, alla giunta comunale, ai consiglieri comunali e alle commissioni consiliari permanenti.

2. Le modalità di formulazione, presentazione e istruttoria sono stabilite dal regolamento.

Art. 19

Convocazione del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio convoca i Consiglieri con avviso scritto da consegnare a domicilio con le modalità previste dall'apposito regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

2. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata dal sindaco entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede il prefetto in via sostitutiva.

2 bis. La prima seduta del consiglio comunale è presieduta dal consigliere anziano fino all'elezione del presidente del consiglio stesso.

Art. 20

Intervento dei Consiglieri per la validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Il Consiglio delibera con l'intervento di almeno la metà del numero di Consiglieri assegnati al comune ed a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la legge o il presente statuto o il regolamento prevedano una diversa maggioranza.
2. Quando la prima convocazione sia andata deserta non essendosi raggiunto il numero dei presenti di cui al precedente comma, nella seconda convocazione, che avrà luogo in un altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervenga almeno un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tal fine il sindaco, salvo i casi in cui leggi o il presente statuto prevedono maggioranze superiori.
3. L'adunanza che segue ad una prima iniziata col numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei consiglieri, è pure essa di seconda convocazione, per gli affari rimasti da trattare nella prima.

Art. 21

Doveri di astensione dei consiglieri

1. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti le liti e contabilità loro proprie verso il Comune e verso le aziende comunali dal medesimo amministrate o soggette alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio, o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado, o di conferire impieghi ai medesimi. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.
2. Si astengono pure:
 - a) dal ricoprire incarichi e dall'assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o, comunque, sottoposti al controllo ed alla vigilanza del comune, salvo quanto previsto dalle norme in materia di incompatibilità e di ineleggibilità;
 - b) dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazione di diritti e somministrazioni di appalti di opere nell'interesse del Comune o degli enti soggetti alla loro amministrazione o vigilanza.

Art. 22

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

Art. 23

Presidenza delle sedute consiliari

1. Chi presiede l'adunanza del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.
- 1 bis.** Il Presidente è eletto dall'assemblea nel suo seno ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati con votazione segreta, nella prima riunione dopo le elezioni o dopo la vacanza della carica. Ove nessun consigliere riporti la maggioranza assoluta di cui al primo

comma, si procede ad una seconda votazione segreta e sarà eletto presidente del Consiglio comunale il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti validi.

1 ter. Successivamente all'elezione del Presidente, il Consiglio Comunale elegge nel proprio seno un Vice Presidente, con le stesse modalità previste al comma 1bis. Nel caso di assenza, impedimento o vacanza anche del Vice Presidente, le funzioni di Presidente vengono svolte dal Consigliere Anziano.

1 quater Il Presidente ed il Vice Presidente possono essere revocati nelle ipotesi e con le modalità previste dal regolamento.

1 quinquies. Il Presidente è l'interprete ufficiale degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale; tutela le prerogative dei consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni. Convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo.

2. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza con le modalità stabilite dal regolamento.

3. Può, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine.

4. Chi presiede l'assemblea proclama il risultato delle votazioni avvalendosi, in caso di votazione segreta, della collaborazione di tre scrutatori scelti tra i Consiglieri.

Art. 24 **Organismi consultivi**

1. Il Consiglio comunale, in relazione ad esigenze di carattere sociale e/o settoriale può istituire, anche su richiesta delle associazioni interessate, specifici organismi con funzioni consultive (ad esempio commissioni, comitati, consulte), con diretta partecipazione di rappresentanti delle stesse associazioni interessate. Tali organismi concorrono, nei modi stabiliti dal regolamento, allo svolgimento dell'attività amministrativa del Consiglio comunale su materie inerenti alle finalità per cui tali organismi vengono costituiti.

Art. 25 **Commissioni d'indagine e d'inchiesta**

1. Il Consiglio comunale può costituire nel suo seno:

a) Commissioni incaricate di esperire indagini sull'attività dell'amministrazione;

b) Commissioni di inchiesta alle quali i titolari degli uffici del Comune, di enti e di aziende da esso dipendenti hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto d'ufficio, allo scopo di permettere l'accertamento della verità su determinati fatti e circostanze.

2. Un terzo dei Consiglieri può chiedere l'istituzione di una Commissione d'inchiesta, indicandone i motivi; la relativa deliberazione istitutiva deve essere approvata con la maggioranza dei Consiglieri assegnati.

2 bis. Le Commissioni d'indagine e d'inchiesta di cui al presente articolo sono presiedute da un Consigliere appartenente ad uno dei gruppi consiliari di minoranza, eletto con il voto espresso esclusivamente dai Commissari appartenenti a questi ultimi.

3. Il regolamento determina le modalità di funzionamento delle Commissioni d'indagine o d'inchiesta.

Art. 26

Votazioni e funzionamento del Consiglio

1. Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata in seduta valida e con la maggioranza dei votanti, salvo quanto previsto per le nomine al successivo art. 27.
2. Le votazioni sono palesi; le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.
3. Nelle votazioni segrete le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. Il Consigliere che dichiara di non partecipare al voto e rimanga in aula è considerato fra gli astenuti e viene annoverato fra i presenti ai fini del numero legale per la validità dell'adunanza.
5. Il regolamento determina le norme per il funzionamento del Consiglio.

Art. 27

Nomine di competenza del consiglio

1. Quando la legge o lo statuto non prevedano maggioranze assolute o qualificate nelle elezioni di persone, risulta eletto chi ha raggiunto il maggior numero di voti, purché non inferiore a tre, sino a coprire i posti previsti.
2. Qualora la legge o lo statuto prevedano la rappresentanza delle minoranze e non prescrivano sistemi particolari di votazione e/o di quorum si applica il principio del voto limitato, al fine di garantire la rappresentanza delle minoranze proporzionata al numero dei candidati da eleggere. Se nella votazione non sia riuscito eletto alcun rappresentante della minoranza, sono dichiarati eletti, in sostituzione dell'ultimo o degli ultimi eletti della maggioranza, il o i rappresentanti della minoranza che hanno ottenuto il maggior numero di voti, sino a coprire i posti previsti.
3. In caso di parità di voti viene dichiarato eletto il candidato più anziano di età.

Art. 28

Assistenza alle sedute

1. Il Segretario Comunale del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio con il compito di rendere pareri tecnico-giuridici su quesiti posti dal Sindaco, dagli Assessori e dai Consiglieri. Può avvalersi della collaborazione di funzionari del Comune per la stesura del processo verbale della seduta.
2. Se i pareri di cui al comma 1) richiedono esami e ricerche particolari, il Segretario Comunale può riservarsi di esprimerli nella seduta successiva.
3. In caso di assenza o di impedimento del Segretario Comunale lo sostituisce il Vice Segretario Comunale.

Art. 29

Verbalizzazione delle sedute

1. Delle sedute del consiglio, ove esistano strumenti di registrazione funzionanti, è redatto processo verbale sommario degli interventi, salvo esplicita richiesta del consigliere di avere successivamente la trascrizione integrale degli interventi svoltisi in consiglio comunale. Il processo verbale contiene la proposta del titolare dell'iniziativa, gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati, con l'esito delle votazioni; il verbale indica, altresì, i nomi dei Consiglieri

presenti, di quelli intervenuti nella discussione e i voti favorevoli, i nomi dei Consiglieri che abbiano espresso voto contrario alla proposta e di quelli che si sono astenuti.

2. In mancanza degli strumenti di registrazione di cui sopra, il verbale dovrà contenere gli interventi dei Consiglieri che ne consegnino il testo scritto, nonché le proposte e gli emendamenti scritti o dettati.

3. Il provvedimento deliberativo non conterrà il verbale, a meno che ciò sia espressamente richiesto da qualche Consigliere che, in tal caso, dovrà produrre per iscritto o dettare le proprie dichiarazioni.

Art. 30

Pubblicazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del consiglio comunale devono essere pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Le deliberazioni del consiglio diventano esecutive nei modi di legge. Esse possono essere dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 134 del d. lgs. n. 267/2000.

CAPO III

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 31

Composizione e nomina

1. La Giunta comunale di Sondrio è nominata dal Sindaco ed è composta dal Sindaco e da un numero di assessori, determinato dal sindaco, secondo le esigenze amministrative dallo stesso valutate, tra un minimo di sei ed un massimo di dodici, compreso il vicesindaco, fra i cittadini che siano in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità per la carica di consigliere.

1 bis. Di tale nomina il Sindaco dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.

1 ter. Le deleghe agli assessori sono conferite dal sindaco per materie e per progetti.

2. Abrogato

3. Abrogato

4. Abrogato

Art. 31bis

Linee programmatiche dell'azione amministrativa

1. Il sindaco definisce le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e le presenta, sentita la giunta, al consiglio comunale per l'approvazione entro sessanta giorni dall'insediamento dello stesso.

2. Il documento contenente le linee programmatiche dell'azione amministrativa e gli adeguamenti successivi sono messi a disposizione dei consiglieri almeno 10 giorni prima della data fissata per la trattazione in Consiglio comunale e, dopo apposito dibattito, sono approvati a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, con unica votazione.

3. Il documento così approvato costituisce il principale atto d'indirizzo dell'attività amministrativa e riferimento per l'esercizio della funzione di controllo politico – amministrativo del Consiglio.

4. Con l'approvazione del consuntivo il Consiglio provvede a verificare l'attuazione delle linee programmatiche dell'azione di governo.

Art. 32 - Elezione - Abrogato

Art. 32 bis Incompatibilità

1. La carica di Assessore è incompatibile con quella di Consigliere. Qualora un Consigliere comunale assuma la carica di Assessore, cessa dalla carica di Consigliere all'atto dell'accettazione della nomina.

2. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini fino al terzo grado del Sindaco, nonché colui che ricoperto nei tre precedenti mandati la carica di assessore.

Art. 33 Ruolo e competenze generali

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta svolge i seguenti compiti:

a) adotta tutti gli atti propri degli organi di governo che non siano riservati dalla legge o dallo statuto al consiglio ed al sindaco;

b) adotta gli atti di gestione che espressamente il d lgs. n. 267/2000, il presente statuto ed il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi riservino ad essa;

c) esercita attività d'iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed adeguatamente istruite, per l'adozione degli atti che appartengono alla sua competenza, ai sensi dell'art. 18 del presente statuto;

d) attua le linee programmatiche contenute nel documento di cui al precedente articolo 31bis mediante l'esame e l'approvazione degli obiettivi di gestione da conseguire da parte degli organi di gestione;

e) attua gli indirizzi generali espressi dal consiglio comunale con gli atti fondamentali dallo stesso approvati;

f) riferisce annualmente al Consiglio sull'attività svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione degli indirizzi generali di governo, del bilancio pluriennale, del programma delle opere pubbliche e dei singoli piani;

g) adotta il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, sulla base dei criteri approvati dal consiglio;

h) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con organi di partecipazione;

i) formula le previsioni di bilancio, i programmi e gli indirizzi generali da sottoporre al Consiglio, approva lo schema di bilancio preventivo e la relazione al conto consuntivo;

l) determina le aliquote delle tariffe e dei tributi propri dell'Ente;

m) predispone e propone al Consiglio i regolamenti previsti dalle leggi e dallo Statuto;

- n)** adotta in via d'urgenza le variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica del consiglio nei successivi sessanta giorni a pena di decadenza;
 - o)** approva i prelievi dal fondo di riserva;
 - p)** fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum comunali;
 - q)** predispone, in sede di bilancio di previsione, la relazione sulla propria attività da presentare annualmente al Consiglio;
 - r)** determina i criteri e le modalità di controllo interno di gestione;
 - s)** decide la concessione in comodato od uso gratuito dei beni patrimoniali del Comune, ai sensi dell'art. 69, comma 4, del presente statuto;
 - t)** sceglie i dipendenti ed i collaboratori da adibire agli uffici alle dirette dipendenze della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, qualora tali uffici siano previsti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
- 3.** L'elenco delle competenze di gestione attribuite alla giunta ai sensi dei commi precedenti è tassativo. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che attribuiscono competenze di gestione alla giunta si intendono nel senso che la relativa competenza spetta agli organi di gestione.

Art. 34 **Esercizio delle funzioni**

- 1.** La Giunta comunale esercita le funzioni attribuite alla sua competenza dalla legge e dallo statuto in forma collegiale, con le modalità stabilite dal regolamento. Per la validità delle sue adunanze è necessaria la presenza della metà dei suoi componenti, arrotondata all'unità superiore.
- 2.** La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa la data della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. E' presieduta dal Sindaco o, in sua assenza, dal Vice Sindaco. Nel caso di assenza di entrambi la presidenza è assunta dall'Assessore anziano.
- 3.** Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta. Esercitano, per delega del Sindaco, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, nonché ai servizi di competenza statale, nell'ambito delle aree e dei settori di attività specificatamente definiti nella delega predetta. La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite e può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento.
- 4.** Le deleghe conferite agli Assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva al loro conferimento. La modifica o la revoca delle deleghe viene comunicata al Consiglio dal sindaco nello stesso termine.
- 5.** Gli Assessori partecipano alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto d'intervento, ma senza diritto di voto e pertanto la loro partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e della maggioranza per le votazioni.
- 5 bis.** I componenti la Giunta competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio del Comune di Sondrio.
- 6.** Assume le funzioni di Assessore anziano, nelle circostanze e per gli effetti previsti dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento interno, l'Assessore con maggiore anzianità di carica e, in caso di pari anzianità, quello più anziano di età.

Art. 35

Decadenza della Giunta

1. La giunta decade nei casi previsti dal d. lgs. n. 267/2000.
2. Abrogato
3. Abrogato
4. Abrogato
5. Abrogato

Art. 36

Dimissioni, cessazione e revoca di Assessori

1. Il sindaco può revocare uno o più assessori. Le dimissioni o la cessazione per altra causa, compresa la revoca, dall'ufficio di Assessore sono comunicate al Consiglio comunale nella prima adunanza.

1 bis. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, dalla carica di assessore titolare di delega di funzioni, il Sindaco assume le funzioni dallo stesso esercitate o le delega ad altro assessore, fino a quando non avrà provveduto all'eventuale sostituzione, dandone comunicazione al Consiglio.

1 ter. Nell'ipotesi di impedimento temporaneo di un assessore titolare di delega di funzioni, il Sindaco ne assume ad interim le funzioni o le delega ad un altro assessore, dandone comunicazione al Consiglio.

2. Abrogato

Art. 37

Norme generali di funzionamento

1. Le adunanze della Giunta comunale non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il Segretario comunale, che ne redige il verbale.
2. Ai componenti della giunta incombono i medesimi obblighi e divieti, che il precedente art. 21 stabilisce per i consiglieri.
3. Il Sindaco può disporre che alle adunanze della Giunta, nel corso dell'esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni consultive, dirigenti e funzionari del Comune.
4. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, il Presidente o l'intero Collegio dei Revisori dei conti ed i rappresentanti del Comune in enti, aziende, consorzi, commissioni.
5. Le modalità di funzionamento della giunta, in conformità alla legge ed al presente statuto, sono stabilite dal regolamento interno adottato dalla giunta stessa e comunicato al consiglio comunale per la presa d'atto.

CAPO IV

IL SINDACO

Art. 38

Competenze

- 1.** Il Sindaco rappresenta la Comunità e promuove da parte degli organi di governo e di gestione del Comune le iniziative e gli interventi più idonei nell'interesse della collettività.
- 2.** Il Sindaco, oltre alle funzioni ad egli attribuite dagli articoli 50, comma 3, e 54 del d. lgs. n. 267/2000, svolge i seguenti altri compiti:
 - a)** nomina e revoca i componenti della giunta comunale, secondo le previsioni degli articoli 31 e 36 del presente statuto;
 - b)** convoca e presiede la Giunta, di cui esprime l'unità d'indirizzo politico e amministrativo;
 - c)** promuove e coordina l'attività degli Assessori, per il conseguimento dei fini stabiliti nel documento di approvazione degli indirizzi generali di governo;
 - d)** sovrintende alle attività della struttura organizzativa volte al conseguimento degli obiettivi di gestione, impartendo le necessarie direttive agli organi di gestione;
 - e)** rappresenta in giudizio il Comune, sia come attore che come convenuto ai sensi dell'art. 4, comma 3 del presente statuto;
 - f)** sottoscrive gli accordi di programma in rappresentanza del Comune, nei soli casi previsti dall'art. 64, comma 2, lett. a) del presente statuto;
 - g)** assicura che le istanze, le petizioni e le proposte avanzate dai cittadini vengano esaminate nel rispetto dell'art. 45 del presente statuto;
 - h)** sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede, nei termini di legge, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni;
 - i)** nomina e revoca il direttore generale, secondo le previsioni del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. La nomina del direttore generale è a discrezione del sindaco;
 - l)** nomina e revoca il segretario comunale, nel rispetto della legge e dei contratti collettivi di lavoro;
 - m)** nomina e revoca il vicesegretario comunale, sentito il segretario comunale, nel rispetto del presente statuto e del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - n)** attribuisce e revoca, sentito il direttore generale o, ove non nominato il segretario comunale, gli incarichi di responsabilità ai dirigenti, secondo le previsioni di legge, dei contratti collettivi di lavoro e del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - o)** sceglie i dipendenti ed i collaboratori da adibire agli uffici alle dirette dipendenze del sindaco, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo a lui attribuite dalla legge, qualora previsti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - p)** sceglie i dirigenti, le alte specializzazioni ed i funzionari da assumere con contratti a tempo determinato al di fuori della dotazione organica, qualora previsti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - q)** esercita i compiti ad egli espressamente attribuiti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - r)** convoca i comizi per i referendum comunali;
 - s)** coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati sul territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti, in particolare di quelle delle lavoratrici e dei lavoratori;
 - t)** promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che le aziende speciali e le istituzioni del Comune e i rappresentanti del Comune che partecipano, in qualità di soci o di amministratori di

società di capitali o di membri di enti partecipati, alle decisioni delle società e degli enti partecipati, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta informandone il Consiglio Comunale;

u) assegna al comandante della polizia municipale gli obiettivi di gestione da raggiungere, impartendo anche le direttive sull'effettuazione del servizio e vigilando sulla loro esecuzione;

v) ha facoltà di delegare e revocare agli assessori, per le attività di natura politico-istituzionale, e agli organi di gestione, per altre attività tecnico-gestionali che non rientrino già nella loro competenza come organi dell'Ente, l'adozione di atti e provvedimenti a rilevanza esterna, che la legge, il presente Statuto e il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi gli attribuiscono;

z) al fine di migliorare la qualità dell'attività amministrativa, quando particolari esigenze lo richiedono e fatte salve le competenze di altri organi, può attribuire, a uno o più Consiglieri comunali, incarichi specifici di collaborazione in specifiche e circoscritte materie connesse all'attività dell'ente e per un tempo determinato;

aa) ha iniziativa per la sottoposizione all'esame del consiglio comunale delle proposte di deliberazione di sua competenza, ai sensi dell'art. 18 del presente statuto.

3. Abrogato

4. Abrogato

5. Abrogato

5 bis. Abrogato

5 ter. Abrogato

5 quater. Abrogato

6. Abrogato

6 bis. Abrogato

6 ter. Prima di assumere le sue funzioni, il sindaco presta giuramento dinanzi al prefetto secondo la formula prevista dall'articolo 11 del D.P.R. 10.1.1957 n. 3.

7. Abrogato

8. Il Sindaco è garante del rispetto della legge, dell'attuazione dello statuto, dell'osservanza dei regolamenti.

9. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.

Art. 39

Rappresentanza e coordinamento - Abrogato

Art. 39 bis

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso

1. Il d. lgs. n. 267/2000 stabilisce i casi e gli effetti conseguenti alle dimissioni, all'impedimento, alla rimozione, alla decadenza, alla sospensione e al decesso del sindaco.

2. Abrogato

3. Abrogato

4. Abrogato

5. Abrogato

6. Abrogato

Art. 40
Il Vice Sindaco

1. Il Vicesindaco è nominato dal sindaco, che ne dà comunicazione al consiglio comunale con le modalità di cui al precedente articolo 31.
2. Il Vicesindaco sostituisce il sindaco nei casi di cui al quarto comma del precedente articolo 39 bis, esercitando anche le funzioni di cui al successivo articolo 41.
3. Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del Sindaco e del vicesindaco, ne esercita temporaneamente tutte le funzioni l'Assessore anziano. Per la sostituzione nelle funzioni di assessore anziano da parte di altri Assessori si segue il criterio dell'anzianità previsto dal precedente art. 34, sesto comma.

Art. 41
Attribuzioni nei servizi di competenza statale - Abrogato

Art. 42
Deleghe ai Consiglieri - Abrogato

**TITOLO III - OSTENSIBILITA' DEGLI ATTI
E PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI**

CAPO I
PUBBLICITA' DEGLI ATTI

Art. 43
Pubblicità degli atti - Abrogato

Art. 43 bis
Pubblicità e accesso agli atti e partecipazione ai procedimenti

1. L'esercizio del diritto dei cittadini di accesso agli atti e di partecipazione ai procedimenti del Comune è disciplinato conformemente a quanto disposto dalla L. 7 agosto 1990 n. 241 e dal relativo regolamento di attuazione e dal d. lgs. n. 267/2000, con le eventuali future modificazioni e integrazioni, con appositi regolamenti, sulla base dei seguenti criteri:
 - a) assicurare il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione;
 - b) armonizzare la disciplina sul diritto di accesso contenuta nella legge n. 241/1990 e nel d. lgs. n. 267/2000 in termini di rapporto tra fonte generale e fonte speciale;
 - c) individuare con precisione le categorie di atti e di documenti da sottrarre all'accesso o da differire avuto riguardo alle ipotesi previste dalle legge e dai regolamenti nazionali, con particolare riferimento alla legge n. 241/1990, al d.P.R. n. 352/1992, alla legge n. 675/1996, al

d. lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni e a quelle comunque necessarie per tutelare la riservatezza di persone, gruppi ed imprese;

d) prevedere che per ogni procedimento amministrativo del Comune venga sempre individuato un responsabile, che agevoli la partecipazione del cittadino al procedimento stesso;

e) attribuire al responsabile del procedimento il ruolo di garante della correttezza dell'istruttoria e del rispetto dei tempi previsti.

1bis. Le aziende autonome e speciali, gli enti pubblici e le società di proprietà o controllate dal comune e i gestori di pubblici servizi affidati dal Comune, adeguano i propri ordinamenti in modo che venga salvaguardato il diritto di accesso e di informazione dei cittadini.

2. La convocazione del Consiglio Comunale, con il relativo ordine del giorno, viene resa pubblica anche mediante l'affissione di avvisi o manifesti.

3. Su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri, degli atti del Comune ritenuti di particolare rilievo dovrà essere data opportuna informazione pubblica tramite la diffusione di manifesti murali e/o di specifici comunicati a mezzo degli organi di stampa e dei sistemi radiotelevisivi di interesse locale.

CAPO II

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 44

Istituti di partecipazione

1. Al fine di assicurare il diritto dei cittadini di accedere alle informazioni di cui l'Amministrazione comunale è in possesso, è istituito idoneo ufficio presso il quale sono fornite tutte le notizie relative all'attività del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.

2. Il Comune promuove e valorizza l'apporto delle autonome forme associative dei cittadini e sostiene la loro azione nella promozione della funzione sociale dell'iniziativa dell'Amministrazione.

3. Il Comune favorisce la formazione di organismi a base associativa liberamente costituiti con il fine di partecipare, nei modi e forme stabiliti nei regolamenti comunali, all'attività amministrativa per la gestione dei servizi comunali, quali asili nido, scuole materne, impianti sportivi, mense ad uso collettivo, strutture e servizi culturali, ricreativi e simili di interesse locale.

4. Gli utenti dei predetti servizi possono costituirsi in comitati di gestione, secondo le norme del regolamento, che ne definisce le funzioni, gli organi rappresentativi ed i mezzi.

5. I comitati di gestione riferiscono annualmente sulla loro attività, con una relazione che è inviata al Consiglio comunale.

6. Il Comune riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa.

7. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione, il Comune provvede ad acquisire l'apporto delle rappresentanze sindacali dei lavoratori e degli imprenditori, delle formazioni politiche, sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

8. Il Comune consulta, anche su loro richiesta, le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, degli imprenditori pubblici e privati, le organizzazioni della cooperazione e le altre formazioni sociali e culturali.
9. Il regolamento stabilisce le modalità e i termini delle consultazioni.

Art. 45 **Istanze, petizioni, proposte**

1. I cittadini, singoli o associati, possono presentare all'Amministrazione istanze, petizioni e proposte intese a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e rientranti nell'ambito delle competenze comunali. Le richieste dovranno essere presentate per iscritto e in duplice copia alla Segreteria del Comune che provvederà ad inoltrarle al Sindaco.
2. Il Sindaco affiderà le istanze, le petizioni e le proposte agli organi competenti per materia che, potendosi avvalere degli uffici e di contributi esterni, dovranno esaminare ed esprimere un parere sulla questione entro 60 giorni. Il Sindaco, attraverso la Segreteria, dopo aver comunicato ai cittadini interessati l'iter della pratica, informerà motivatamente per iscritto nei 15 giorni successivi al parere dell'organo competente, dell'esito del medesimo e dei successivi eventuali sviluppi procedurali con l'indicazione degli uffici preposti e responsabili.
3. Ove i tempi sopracitati non venissero osservati, il parere dell'organo si dà per reso e le pratiche passano agli uffici competenti per l'istruttoria da farsi entro 30 giorni.
4. Nel caso di istruttoria negativa viene fornita dal Sindaco motivata comunicazione ai soggetti interessati entro i 15 giorni successivi, mentre nel caso di riscontro positivo vengono anche indicati i futuri sviluppi procedurali con l'indicazione degli uffici preposti e responsabili.
5. Al fine di agevolare l'espletamento di tale attività, il Consiglio comunale può istituire, su proposta del Sindaco, un apposito organismo avente la funzione di valutare preliminarmente l'ammissibilità delle richieste rispetto a quanto previsto dal primo comma del presente articolo.

Art. 46 **Referendum**

1. Per consentire l'effettiva partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa è prevista l'indizione e l'attuazione di referendum tra la popolazione comunale in materie di esclusiva e competenza locale
2. Sono escluse dal referendum le materie concernenti: norme statali o regionali contenenti disposizioni obbligatorie per l'Ente, norme e atti tributari e di bilancio, piani urbanistici, e, per cinque anni, le materie già oggetto di precedenti referendum con esito negativo.
3. L'iniziativa del referendum può essere presa dal Consiglio comunale col voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, o da almeno 1.000 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
- 3-bis.** Fermo restando quanto previsto dal successivo **articolo 46 bis**, hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere il Sindaco e il Consiglio comunale.
4. Abrogato.
5. Abrogato.
6. Abrogato.
7. Abrogato,
8. Abrogato,

9. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

10. Abrogato

11. I referendum non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali

12. Le modalità operative di presentazione ed attuazione dei referendum sono determinate da apposito regolamento, nel rispetto dei seguenti principi: a) la verifica della regolarità della presentazione e delle firme dovrà avvenire entro trenta giorni dalla presentazione del quesito referendario; b) il referendum verrà indetto dal Consiglio e la data di attuazione verrà fissata dalla Giunta entro centoventi giorni dalla verifica di cui al precedente punto a).

Art. 46bis Equiparazione ai cittadini

1. Gli stranieri maggiorenni con residenza anagrafica nel territorio del Comune di Sondrio da almeno cinque anni sono equiparati ai cittadini iscritti nelle liste elettorali per quanto riguarda l'esercizio degli istituti previsti nel presente Capo.

CAPO III GARANZIE PER IL CITTADINO

Art. 47 Difensore civico

1. Per il miglioramento dell'azione amministrativa è istituito il Difensore civico, il quale svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione segnalando al Sindaco, al Segretario Comunale e ai Presidenti degli enti e aziende dipendenti dal Comune gli abusi, le carenze e i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini, nonché compiti di controllo nei casi previsti dalla legge.

2. Abrogato

3. Il Difensore civico è eletto dal Consiglio Comunale, a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Se tale maggioranza non è raggiunta nelle prime due votazioni, da tenersi in distinte sedute del Consiglio, è eletto con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

4. Egli dura in carica ordinariamente fino alla cessazione del Consiglio comunale che lo ha eletto, e comunque fino alla nomina del successore, cui deve provvedersi entro tre mesi dall'insediamento del nuovo consiglio.

5. Può essere eletto chiunque, iscritto nelle liste elettorali del Comune e in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale, abbia dimostrato di possedere particolari qualità civiche e morali. Sono fatti salvi eventuali ulteriori requisiti fissati dal regolamento di cui al comma 6 bis.

6. L'ufficio di Difensore civico è incompatibile con le seguenti situazioni che ne provocano anche la decadenza:

a) la carica di membro del Parlamento, di Consigliere regionale, provinciale e comunale, nonché di membro della Comunità Montana o del comitato dei garanti della U.S.S.L.;

b) la qualifica di amministratore o di dirigente di enti, istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione comunale e comunque ne ricevano da essa, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;

c) l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo nonché di qualsiasi attività professionale o commerciale che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'Amministrazione comunale.

6 bis. Per tutto quanto non previsto nei commi che precedono, si provvede con apposito regolamento, il quale deve disciplinare: i casi e le modalità di decadenza e di revoca, l'indennità e le modalità di esercizio delle funzioni del difensore civico; i soggetti legittimati e i casi e le modalità di accesso al servizio; i rapporti del difensore civico con i dirigenti e con gli organi del Comune, l'organizzazione e le dotazioni dell'Ufficio.

7. Abrogato

8. Abrogato

9. Abrogato

10. Abrogato

Art. 48

Garante per i diritti delle persone limitate nella libertà personale

1. Il Comune istituisce il Garante dei diritti delle persone limitate nella libertà personale, al fine di promuovere l'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali delle persone comunque private della libertà personale o limitate nella libertà di movimento.

2. Il Garante svolge la propria azione di tutela nei confronti delle persone che, nelle condizioni di cui al precedente comma 1, siano domiciliate, residenti o comunque presenti nel territorio del Comune di Sondrio, con riferimento alle competenze dell'Amministrazione e tenendo conto delle particolari condizioni dei soggetti stessi.

3. Le azioni poste in essere per le finalità di cui al precedente comma 1 sono volte a garantire alle persone limitate nella libertà personale il diritto al lavoro, alla formazione, alla crescita culturale, alla tutela della salute, alla cura della persona, anche mediante la pratica di attività formative, culturali e sportive.

4. L'elezione, il funzionamento del Garante ed i profili procedurali riferiti alla sua attività sono disciplinati da apposito regolamento

TITOLO IV - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

CAPO I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL LAVORO

Art. 48bis

Autonomia normativa ed organizzativa

1. L'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune è soggetto ai principi affermati dall'ordinamento e dallo statuto ed ai limiti determinati sia dalla propria capacità di bilancio, sia dalle esigenze relative all'esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti allo stesso attribuiti, valutati in base alla situazione esistente ed alle previsioni della programmazione triennale.

2. Il Comune, nel rispetto dei principi fissati dall'ordinamento delle autonomie locali, provvede alla determinazione della dotazione organica ed alla organizzazione e gestione del personale adottando, nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ed adeguandolo periodicamente, quando risulta necessario a seguito di modifiche delle funzioni da esercitare.

Art. 49

Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità ed assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività. Il personale agli stessi preposto opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini. Nell'attuazione di tali criteri e principi gli organi di gestione responsabili, coordinati dal direttore generale, se nominato, o dal Segretario comunale, in caso di mancata nomina del direttore generale, assicurano l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica.

2. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal Consiglio comunale ed ai piani operativi stabiliti dalla Giunta.

2bis. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina l'organizzazione dell'intera struttura dell'ente, con particolare attenzione alle seguenti materie:

- a)** rapporti tra organi di governo ed organi di gestione, secondo i criteri di cui all'**art. 4, comma 4**, del presente statuto;
- b)** criteri di organizzazione e di gestione delle risorse umane;
- c)** struttura organizzativa;
- d)** dotazione organica;
- e)** organigramma;
- f)** procedimento di nomina e di revoca del direttore generale;
- g)** delimitazione delle competenze tra gli organi di gestione;
- h)** possibilità per gli organi di gestione di delegare ad altri organi di gestione gli atti ad essi riservati;
- i)** criteri per l'individuazione dei sostituti in caso di assenza o impedimento di uno degli organi di gestione;
- l)** criteri e procedimento per il conferimento e la revoca degli incarichi di responsabilità a dirigenti e quadri;
- m)** requisiti formali e di pubblicità delle determinazioni;
- n)** criteri per l'individuazione dei quadri o figure professionalmente equivalenti;
- o)** composizione e funzionamento del servizio di controllo interno;
- p)** assunzioni al di fuori della dotazione organica e collaborazioni professionali esterne;
- q)** strumenti per l'integrazione delle articolazioni della struttura comunale;

- r) modalità di individuazione e di assegnazione degli obiettivi di gestione e del procedimento di verifica dei risultati;
 - s) procedimenti disciplinari;
 - t) incompatibilità per i dipendenti comunali;
 - u) collocamento a riposo;
 - v) disciplina dei requisiti per l'accesso alle dipendenze del Comune, delle selezioni degli aspiranti e dello sviluppo delle risorse umane;
 - z) funzioni e competenze del servizio finanziario e del suo responsabile.
- 3.** L'organizzazione del lavoro del personale comunale persegue il costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito temporale di fruizione da parte dei cittadini delle utilità sociali prodotte. Un apposito ufficio sarà preposto alla gestione organizzativa, alla definizione delle metodologie di lavoro, allo sviluppo delle dotazioni tecnologiche ed al processo di costante razionalizzazione complessiva delle strutture.
- 4.** L'amministrazione assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso dei programmi di formazione, aggiornamento ed arricchimento professionale.
- 5.** Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali, promuovendo, per le scelte fondamentali che attengono all'organizzazione operativa dell'ente, consultazioni con i sindacati che secondo gli accordi vigenti hanno titolo per partecipare alla contrattazione decentrata.
- 5 bis.** Il Comune garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, secondo le indicazioni di cui alla vigente normativa in materia.
- 6.** Abrogato
- 7.** All'attuazione di quanto stabilito dal presente articolo si provvede con le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 50

Funzioni statuali

- 1.** Il Comune gestisce per conto dello Stato i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare. Le ulteriori funzioni statuali affidate al Sindaco quale Ufficiale di Governo, attinenti in particolare alla vigilanza sulla sicurezza e l'ordine pubblico nonché all'esecuzione di provvedimenti contingibili ed urgenti, sono svolte col supporto di una adeguata organizzazione dell'Ente.
- 2.** Le funzioni statuali di polizia, affidate agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Municipale, sono svolte unitariamente attraverso un Corpo, ordinato secondo la legge 7 marzo 1986, n. 65 e le norme regionali in materia.
- 3.** L'apposito regolamento determina i requisiti, i doveri e le norme di comportamento del personale in funzione del servizio.

CAPO II

GLI ORGANI DI GESTIONE

Art. 50bis

Disposizioni comuni agli organi di gestione

1. Gli organi di gestione collaborano lealmente tra loro e con gli organi di governo nell'attività di gestione del Comune. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi individua appositi strumenti e modalità per assicurare l'unitarietà dell'attività gestionale e la collaborazione degli organi di gestione con il Sindaco e la Giunta Comunale nella predisposizione degli strumenti generali previsionali e programmatici.
2. Gli organi di gestione sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi stabiliti dagli organi elettivi, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione, giusto quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Gli organi di gestione possono essere invitati ad assistere alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari permanenti, con funzione consultiva.

Art. 51

Il direttore generale

1. Previa deliberazione della Giunta Comunale, il Sindaco può nominare e revocare, un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Il rapporto di lavoro con il direttore generale è regolato da un apposito contratto di lavoro subordinato a tempo determinato nel quale sono disciplinati:
 - a) la durata del contratto, che non potrà eccedere quella del mandato del sindaco;
 - b) gli obiettivi da conseguire o le modalità per la loro determinazione;
 - c) la possibilità per entrambe le parti di recedere, oltre che nei casi previsti dalla legge, anche in modo unilaterale ed immotivato previo preavviso o pagamento di un'indennità sostitutiva da stabilire nella durata e nell'importo nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - d) il trattamento economico fondamentale ed accessorio.
3. Il direttore generale persegue gli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale, anche mediante l'emanazione di apposite disposizioni agli altri organi di gestione, e gli obiettivi stabiliti dagli altri organi di governo dell'Ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco. Sovrintende la gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di economicità, efficienza ed efficacia, mediante l'esercizio delle attribuzioni previste dalla legge, dallo Statuto comunale e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 51bis

Il segretario comunale

1. La nomina, la revoca, lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono disciplinati dalla legge, dalla contrattazione collettiva e dalle disposizioni impartite dall'Agenzia Nazionale per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali.
2. Il segretario comunale svolge i compiti previsti dalla legge, dal presente statuto, dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nonché quelli eventualmente affidatigli dal sindaco. In particolare il sindaco può conferirgli e revocargli, ove lo ritenga, le funzioni di direttore generale.
3. Abrogato
4. Il segretario comunale, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale della struttura, dei servizi e del personale comunale. Egli può delegare al vice segretario e ad altri funzionari comunali

atti e funzioni che non siano da norme di legge o dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi attribuite alla sua esclusiva competenza.

5. Su invito, il segretario comunale, o suo delegato, partecipa alle riunioni delle commissioni consiliari e della conferenza dei capigruppo, con funzioni consultive.

Art. 52

Il Vice segretario comunale

1. Il Comune ha un Vice Segretario.

1bis. L'incarico di Vice Segretario è affidato dal sindaco per l'intera durata del mandato, sentito il segretario comunale, ad uno degli organi di gestione di cui all'**art. 4, comma 2**, del presente statuto, in possesso dei requisiti per l'accesso alla carriera di segretario comunale.

1ter. Il Vice Segretario cessa automaticamente dall'incarico, senza bisogno di revoca, con la cessazione del mandato del sindaco, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo Vice Segretario.

1quater. L'incarico di Vice Segretario può essere revocato negli stessi casi previsti dalla legge per la revoca del segretario comunale.

2. Il Vice Segretario comunale esercita le funzioni vicarie del Segretario Comunale, coadiuvandolo nelle funzioni e sostituendolo, salvo diversa previsione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e salve diverse prescrizioni in merito da parte dell'Agenzia Nazionale per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, in tutti i casi di vacanza, assenza od impedimento.

2bis. In caso di vacanza della segreteria comunale, per tutta la durata della vacanza, il sindaco nomina tra gli organi di gestione di cui all'**art. 4, comma 2**, del presente statuto, in possesso dei requisiti per l'accesso alla carriera di segretario comunale, un ulteriore vice segretario con compiti di supplenza del vice segretario titolare. Al cessare della vacanza cessa automaticamente l'incarico. Si applicano i commi precedenti, in quanto compatibili.

3. Abrogato

CAPO III

Abrogata l'epigrafe del capo

Art. 53

I dirigenti e i quadri

1. I dirigenti:

a) organizzano e dirigono gli uffici ed i servizi comunali ai quali sono preposti, secondo i criteri e le norme stabilite dal presente statuto e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) esercitano, con la connessa potestà di decisione, i compiti di direzione, propulsione, coordinamento e controllo delle strutture delle quali sono responsabili, assicurando l'imparzialità, la legalità e la rispondenza all'interesse pubblico dell'attività degli uffici e servizi da loro dipendenti;

c) curano il funzionamento e l'organizzazione interna della struttura operativa di cui sono responsabili, assicurando la migliore utilizzazione del personale e delle risorse strumentali assegnate;

d) esercitano tutte le attività ed i compiti di gestione che non siano espressamente riservati dal d. lgs. n. 267/2000, dal presente statuto e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi agli organi di governo;

e) esercitano gli altri compiti ad essi attribuiti dalla legge, dalla contrattazione collettiva, dal presente statuto, dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi o affidati o delegati dal sindaco, dal direttore generale e dal segretario comunale;

f) possono delegare, con atto delimitato nel tempo e revocabile ad insindacabile giudizio del dirigente in qualunque momento, ai quadri l'adozione di tutti od alcuni degli atti di loro competenza, comprese le ordinanze e le determinazioni che comportano impegni di spesa;

g) possono delegare, con atto delimitato nel tempo e revocabile ad insindacabile giudizio del dirigente in qualunque momento, ai responsabili dei servizi e degli uffici che non siano quadri l'adozione di alcuni degli atti di loro competenza, con esclusione delle determinazioni e delle ordinanze.

2. Ai sensi dell'**art. 4, comma 4**, del presente statuto è attribuita ai dirigenti l'autonoma responsabilità della gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie relative ai compiti ed alle funzioni degli uffici e servizi da loro dipendenti, che viene dagli stessi esercitata per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi elettivi, conformemente agli indirizzi dagli stessi espressi.

2bis. I quadri o figure professionalmente equivalenti collaborano con i dirigenti, il direttore generale ed il segretario comunale in relazione alle tematiche di loro competenza, con assunzione di elevati livelli di responsabilità, anche verso l'esterno in rappresentanza dell'Amministrazione, nei limiti di quanto previsto dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'atto organizzativo di affidamento dell'incarico.

3. I posti di dirigenti o di alte specializzazioni previsti dalla dotazione organica possono essere coperti mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico od eccezionalmente, e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti sopra richiesti per la qualifica da ricoprire. L'instaurazione dei rapporti di lavoro dovrà essere preceduta da apposita selezione pubblica. Nei contratti individuali di lavoro a tempo determinato dovrà essere previsto:

a) la durata del rapporto di lavoro, che non potrà eccedere i 5 anni;

b) gli obiettivi da conseguire o le modalità per la loro determinazione;

c) la possibilità di entrambe le parti di recedere, oltre che nei casi previsti dalla legge, anche in modo unilaterale ed immotivato previo preavviso o pagamento di un'indennità sostitutiva da stabilire nella durata e nell'importo nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

d) con riferimento ai soli rapporti con contratto di diritto privato, il trattamento economico fondamentale ed accessorio.

3 bis. Abrogato.

4. Abrogato

5. Abrogato.

6. Abrogato.

6 bis. Abrogato.

7. Abrogato

Art. 54

Direzione dell'organizzazione- Abrogato

Art. 55

Conferenza dei dirigenti e Conferenza di programma - Abrogato

TITOLO V - I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

CAPO I COMPETENZE DEI COMUNI

Art. 56 Servizi comunali

1. Il Comune, nel rispetto della legge, provvede alla gestione dei servizi pubblici locali che hanno per oggetto la produzione dei beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della Comunità.
- 1 **bis.** Per i servizi pubblici locali aventi rilevanza industriale si applicano le disposizioni previste dal d. lgs. n. 267/2000 e dalle altre leggi statali.
- 1 **ter.** Per i servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale si applicano, oltre alle disposizioni previste dal d. lgs. n. 267/2000 e dalle altre leggi statali, anche le norme del presente statuto.
2. Spetta al Consiglio comunale di individuare nuovi servizi pubblici locali da attivare, nel tempo, in relazione a necessità che si presentano nella Comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione; sono di competenza dello stesso Consiglio comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto.
3. Abrogato.

CAPO II GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 57 Gestione in economia

1. Il Comune gestisce in economia i servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale che, per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche, non rendono opportuna la costituzione di una istituzione, di un'azienda speciale o di una società di capitali.
2. Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazioni, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune.

Art. 58 La concessione a terzi

1. Il Consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi, privilegiando, a parità di condizioni, l'affidamento di tali servizi a cooperative.

2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.

3. Il conferimento della concessione di servizi avviene provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dal Consiglio comunale in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tale da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'ente, individuati sulla base di un apposito albo di aziende, distinte per attività e in cui iscrivere imprenditori stimati e notoriamente affidabili.

Art. 59

Le aziende speciali

1. La gestione dei servizi pubblici comunali che sono privi di rilevanza industriale ma hanno rilevanza imprenditoriale può essere effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche a più servizi.

2. Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto, approvato dal Consiglio comunale.

3. Sono organi dell'azienda il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore.

4. Il Presidente ed il Consiglio di amministrazione, la cui composizione numerica è fissata dallo statuto aziendale, sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale, fra coloro che possono essere eletti alla carica di Consigliere comunale, e che inoltre possiedano comprovati requisiti di esperienza e di capacità professionale. Non possono essere nominati gli amministratori, i Revisori dei conti e i dipendenti del Comune o di altre aziende speciali, istituzioni o società partecipate di cui al successivo art. 61.

5. Abrogato

6. Il Direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'azienda con le conseguenti responsabilità.

7. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio statuto e dai regolamenti. Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità; hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, il Consiglio comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali.

9. Lo statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggior consistenza economica, di certificazione del bilancio.

10. Il Consiglio comunale delibera la costituzione delle aziende speciali e ne approva lo statuto. Il Consiglio provvede all'adozione dei nuovi statuti delle aziende speciali esistenti rendendole conformi alla legge e alle presenti norme.

11. L'Azienda può partecipare o costituire società di capitali per l'espletamento di attività strumentali o di supporto ai servizi pubblici affidati in gestione all'Azienda stessa.

12. La partecipazione a società di capitali o la costituzione di società i cui fini sociali coincidono in tutto o in parte con i servizi affidati alla gestione aziendale è deliberata dal Consiglio Comunale su proposta del Consiglio di amministrazione dell'azienda.

13. Nel caso di cui al comma precedente il Consiglio Comunale, qualora la partecipazione a società di capitali si riferisca all'intero complesso dei servizi già affidati all'azienda o ad una parte prevalente dei medesimi, è tenuto a deliberare la revoca dell'affidamento all'azienda dei corrispondenti compiti, osservate in quanto applicabili, le modalità di cui all'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902.

Art. 60

Le istituzioni, le associazioni e le fondazioni

1. Per l'esercizio di servizi sociali, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di autonomia gestionale, ma non di personalità giuridica.

1 bis. Per l'esercizio di servizi culturali e del tempo libero il Comune può costituire o partecipare ad associazioni e fondazioni, a cui affidare direttamente i servizi stessi.

2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio d'amministrazione, il Presidente e il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio d'amministrazione è stabilito dal regolamento.

3. Per l'elezione, la revoca e la mozione di sfiducia del Presidente e del Consiglio d'amministrazione si applicano le norme di cui al quarto e quinto comma del precedente articolo.

4. Il Direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità.

5. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra i costi e i ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il Comune stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Il Collegio dei Revisori dei conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

8. La costituzione delle istituzioni è disposta con deliberazione del Consiglio comunale che approva il regolamento di gestione.

Art. 61

Società di capitali

1. Il promovimento e la partecipazione del Comune a società di capitali avviene nei casi e nelle forme previste dalla legge.

2. I rappresentanti del Comune che partecipano alle decisioni delle società partecipate in qualità di soci e di amministratori perseguono gli indirizzi fissati dal Consiglio Comunale, collaborano con il sindaco e ispirano la propria azione ai principi del presente statuto.

3. Abrogato

4. Abrogato.

5. Il Comune di Sondrio può acquisire partecipazioni in società di capitale, previa verifica della convenienza economica e della coerenza con fini di interesse pubblico.

6. Tali società, per il fatto che ad esse partecipi il Comune, non possono vantare alcun trattamento preferenziale o privilegiato ai fini dell'aggiudicazione di appalti, dell'affidamento di servizi, o di qualsiasi altro rapporto economico con il Comune.

TITOLO VI - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE FRA GLI ENTI

CAPO I CONVENZIONI E CONSORZI

Art. 62 Convenzioni

1. Il Comune può stipulare convenzioni con gli altri enti locali, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Gli enti contraenti possono convenire che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, conformemente alla convenzione e alle intese dei contraenti.
4. Abrogato
5. Abrogato

Art. 63 ConSORZI

1. Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un consorzio con altri Comuni e, ove interessate, con la partecipazione delle Comunità Montane e della Provincia, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti:
 - a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio; la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea; i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;
 - b) lo statuto del Consorzio.
2. Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.
3. Di norma sono organi del Consorzio, salva diversa normativa dell'atto costitutivo e dello statuto:
 - a) l'Assemblea, composta dai rappresentanti degli enti associati, nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla concessione e dallo statuto;
 - b) l'Esecutivo, eletto dall'Assemblea; la sua composizione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca, sono stabilite dallo statuto;
 - c) Il Presidente, eletto secondo le modalità previste dall'atto costitutivo.

CAPO II

ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 64

Accordi di programma

1. Il Comune può promuovere la conclusione di accordi di programma, ovvero aderire ad accordi di programma da altri promossi, ai sensi dell'art. 34 del d. lgs. n. 267/2000.
2. Il consenso dell'amministrazione, se riguarda materia affidata alla competenza degli organi:
 - a) di governo è prestato dal Sindaco, ma l'accordo, se comporta variazioni di bilancio o degli strumenti urbanistici in vigore o adottati, deve essere ratificato dal Consiglio comunale entro trenta giorni, a pena di nullità;
 - b) di gestione, è prestato dall'organo di gestione competente, individuato secondo i criteri previsti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - c) di governo e di gestione è prestato congiuntamente dal sindaco e dall'organo o dagli organi di gestione competenti, fermo restando che, se comporta variazioni di bilancio o degli strumenti urbanistici in vigore o adottati, deve essere ratificato dal Consiglio comunale entro trenta giorni, a pena di nullità.
3. Abrogato
4. Abrogato
5. Abrogato
6. Abrogato

TITOLO VII - GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITA'

CAPO I

LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Art. 65

Programmazione e bilancio

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi e interventi.
2. Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al precedente comma sono redatti dalla Giunta comunale, la quale esamina e valuta previamente, con la Commissione consiliare competente, i criteri per la loro impostazione. In corso di elaborazione e prima della sua conclusione la Giunta e la Commissione comunale, in riunione congiunta, definiscono i contenuti di maggior rilievo ed in particolare i programmi e gli obiettivi.
- 2bis** Alla definizione dei programmi e degli obiettivi partecipano, con le forme stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, anche gli organi di gestione.
3. Abrogato
4. Il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato degli atti prescritti dalla legge, è deliberato dal Consiglio comunale, entro il termine di cui all'art. 151 del d. lgs. n. 267/2000,

salvo differimenti disposti da fonti normative di rango superiore, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

5. Il Consiglio comunale approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

Art. 66

Programma delle opere pubbliche e degli investimenti

1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale la Giunta propone al Consiglio il programma delle degli investimenti che è riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale ed è suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione.

1bis. Il programma delle opere pubbliche è disciplinato dalla legge n. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni e dai suoi regolamenti attuativi.

2. Il programma degli investimenti comprende l'elencazione specifica di ciascun investimento incluso nel piano, con tutti gli elementi descrittivi idonei per indirizzarne l'attuazione.

3. Il programma comprende, relativamente alle spese da sostenere per gli investimenti previsti per il primo anno, il piano finanziario che individua le risorse con le quali verrà data allo stesso attuazione.

4. Le previsioni contenute nel programma delle opere pubbliche e degli investimenti corrispondono a quelle espresse, in forma sintetica, nei bilanci annuale e pluriennale. Le variazioni apportate nel corso dell'esercizio ai bilanci sono effettuate anche ai programmi e viceversa.

5. I programmi vengono aggiornati annualmente in conformità ai bilanci annuale e pluriennale approvati.

6. I programmi sono soggetti alle procedure di consultazione ed approvazione nei termini e con le modalità di cui ai **commi 2 e 2bis** del precedente **art. 65**, contemporaneamente al bilancio annuale.

7. L'approvazione da parte del Consiglio del bilancio o degli atti modificativi della programmazione delle opere ed investimenti in essi puntualmente previsti nei modi di cui ai precedenti commi, costituisce anche approvazione di programma degli investimenti e di programma delle opere pubbliche ai sensi dell'art. 42, secondo comma, lettera b) del d. lgs. n. 267/2000.

CAPO II

L'AUTONOMIA FINANZIARIA

Art. 67

Le risorse per la gestione corrente

1. Il Comune promuove iniziative e orienta la sua azione al fine di realizzare il principio costituzionale e morale della equità tributaria e della partecipazione dei suoi cittadini all'onere finanziario dei servizi erogati, in relazione alle loro capacità economiche e finanziarie e agevolando le fasce socialmente più deboli.

1. bis Nell'esercizio dell'autonomia impositiva, che si esplica attraverso l'approvazione di specifici regolamenti, il Comune si attiene:

a) ai principi contenuti nella Legge 27.7.2000 n. 212 "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente";

b) al principio della consultazione delle associazioni di consumatori ed utenti.

2. Il Comune persegue, nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando, mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente e l'efficace impiego di tali mezzi.

3. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.

4. Nel rispetto delle reciproche competenze, gli organi del Comune assicurano agli uffici tributari del Comune le dotazioni di personale specializzato e la strumentazione occorrente per disporre di tutti gli elementi di valutazione necessari per conseguire le finalità di cui al precedente comma.

Art. 68

Le risorse per gli investimenti

1. Nel rispetto delle reciproche competenze, gli organi del Comune attivano tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali, regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.

2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma d'investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.

3. Il ricorso al credito ordinario è ammesso solo nel caso di acclarata impossibilità di accedere a forme di credito pubblico meno onerose.

CAPO III

LA CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

Art. 69

La gestione del patrimonio

1. Gli organi di gestione, sulla base di apposito programma di massima approvato dalla Giunta comunale, sovrintendono all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale, assicurando, attraverso apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni o acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.

2. Gli organi di gestione adottano gli atti previsti dal regolamento per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni dell'ente. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari, definiti dal regolamento.

3. Tra gli organi di gestione, con le modalità previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, vengono designati uno o più responsabili della gestione dei beni immobili

patrimoniali disponibili che adottano i provvedimenti idonei per assicurare la più elevata redditività dei beni predetti e l'affidamento degli stessi in locazione od affitto a soggetti che offrono adeguate garanzie di affidabilità. Ai responsabili della gestione dei beni competono l'attuazione delle procedure per la riscossione, anche coattiva, delle entrate agli stessi relative.

4. I beni patrimoniali del Comune non possono, di regola, essere concessi in comodato od uso gratuito, salvo che:

a) per motivi di interesse pubblico;

b) a favore delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato nei casi previsti dall'art. 32 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

In tali casi la Giunta informa preventivamente la competente Commissione consiliare e procede all'adozione del provvedimento ove questa esprima parere favorevole, valutando anche la possibilità di porre a carico del concessionario la totalità o parte delle spese di gestione e/o di manutenzione.

5. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio comunale per gli immobili e dalla Giunta per i mobili, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'ente.

6. L'alienazione dei beni immobili avviene, di regola, mediante asta pubblica. Quella relativa ai beni mobili con le modalità stabilite dal regolamento.

CAPO IV

LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA ED IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

Art. 70

Il Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori è organo ausiliario tecnico consultivo del Comune.

2. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori dei conti, composto di tre membri, prescelti in conformità a quanto dispone l'art. 234 del d. lgs. n. 267/2000.

3. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. Non sono revocabili, salvo che non adempiano, secondo le norme di legge e di statuto, al loro incarico. Qualora durante il triennio singoli componenti vengano a cessare, per dimissioni od altra causa, il Consiglio comunale provvede alla sostituzione avendo riguardo che il candidato sia iscritto nel medesimo albo professionale di quello cessato. Il subentrante resterà in carica solo per il restante periodo fino alla scadenza dell'intero Collegio.

4. Non possono essere nominati Revisori dei conti: i parenti ed affini, entro il 4° grado, dei componenti della Giunta in carica; i dipendenti dell'ente; i Consiglieri ed amministratori in carica durante il mandato amministrativo in corso o quello immediatamente precedente; coloro che svolgono un incarico politico rilevante o sono comunque Consiglieri Provinciali o Comunali di un altro ente facente parte della medesima circoscrizione dell'ordine professionale di appartenenza; coloro che hanno partecipato alla campagna elettorale per la nomina a Consigliere dell'ente medesimo. L'esercizio delle funzioni di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'ente con carattere di continuità e fatti salvi, quindi, i casi di prestazioni una tantum. E' altresì incompatibile con la carica di amministratore di enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti alla vigilanza del Comune.

5. Il Collegio dei Revisori esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione e collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo secondo le modalità definite dal presente statuto e dal regolamento.
6. Per l'esercizio delle loro funzioni i Revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
7. I Revisori dei conti adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario e rispondono della verità delle loro attestazioni. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio comunale.

Art. 71

Il rendiconto della gestione

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.
2. La Giunta comunale, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
3. Il Collegio dei Revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e nella quale il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
4. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo, in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei Consiglieri presenti.

CAPO V

APPALTI E CONTRATTI

Art. 72

Procedure negoziali

1. Il Comune provvede agli appalti di lavori e servizi, alla fornitura di beni, agli acquisti ed alle vendite, alle permutate, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.
2. Nei casi in cui non si applica la disciplina prevista da norme comunitarie, statali e regionali, il Comune procede all'affidamento di incarichi professionali in base alle previsioni del regolamento per la disciplina dei contratti.
3. Abrogato.
4. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione adottata dal competente organo di gestione, indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
5. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita, o comunque vigente, nell'ordinamento giuridico italiano.

6. I procedimenti per l'affidamento degli appalti e delle forniture devono rispondere a essenziali principi di economicità e trasparenza.
7. Gli atti relativi devono essere adeguatamente pubblicizzati. Ogni cittadino ha il diritto di consultarli e di richiederne copia previo pagamento del costo di riproduzione degli stessi.
8. Le applicazioni delle procedure negoziali sono definite nell'apposito regolamento per la disciplina dei contratti del Comune.

CAPO VI CONTROLLI INTERNI

Art. 73 Controlli interni

1. L'Amministrazione comunale sviluppa un sistema di controlli interni, individuando strumenti e metodologie adeguati a:
 - a) garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
 - b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
 - c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale;
 - d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.
- 1bis.** Con apposite norme da introdursi nel regolamento di contabilità il Consiglio comunale definisce, in relazione alle linee programmatiche approvate dal Consiglio stesso ai sensi dell'art. 31bis, le linee-guida dell'attività di controllo di gestione. Le linee-guida vengono specificate dalla Giunta comunale, mediante determinazione dei criteri e delle modalità del controllo.
- 1ter.** Alla definizione dei criteri e delle modalità del controllo di gestione partecipano, con le forme stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, anche gli organi di gestione.
2. Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso d'esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.
3. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e dei servizi, sulla produttività di benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare agli organi di governo dell'ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.
4. Nel caso che attraverso l'attività di controllo si accertino squilibri nella gestione del bilancio dell'esercizio in corso che possono determinare situazioni deficitarie, la Giunta propone immediatamente al Consiglio comunale i provvedimenti necessari per il riequilibrio del bilancio.

Art. 73 bis Controlli sostitutivi

1. In caso di:

a) mancata predisposizione da parte della giunta comunale degli schemi di bilancio di previsione e di provvedimenti di riequilibrio previsti dall'art. 193 del d. lgs. n. 267/2000;

b) mancata approvazione da parte del consiglio del bilancio di previsione e dei provvedimenti di riequilibrio previsti dall'art. 193 del d. lgs. n. 267/2000;

il Comune attiva le forme di controllo sostitutivo di cui al presente articolo.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lett. a), il giorno successivo alla scadenza del termine entro il quale la giunta comunale deve, ai sensi della legislazione vigente, predisporre gli schemi di bilancio o di provvedimenti di riequilibrio previsti dall'art. 193 del d. lgs. n. 267/2000 da sottoporre al consiglio comunale, il segretario comunale ne informa il Difensore Civico ed il Presidente del Collegio dei Revisori.

3. Il Difensore Civico entro il giorno successivo alla ricezione della comunicazione di cui al comma precedente, invita la giunta comunale a predisporre gli schemi di bilancio o di provvedimenti di riequilibrio previsti dall'art. 193 del d. lgs. n. 267/2000 nei successivi tre giorni, informandone il Presidente del Collegio dei Revisori.

4. Qualora la giunta predisponga gli schemi di bilancio o di provvedimenti di riequilibrio previsti dall'art. 193 del d. lgs. n. 267/2000 nel termine assegnato, il Difensore Civico ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio ed al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

5. Qualora la giunta non predisponga gli schemi di bilancio o di provvedimenti di riequilibrio previsti dall'art. 193 del d. lgs. n. 267/2000 nel termine assegnato, il Difensore Civico chiede al Collegio dei Revisori di predisporre gli schemi di bilancio o di provvedimenti di riequilibrio previsti dall'art. 193 del d. lgs. n. 267/2000 entro i successivi dieci giorni, informandone il segretario comunale ed il responsabile del servizio finanziario.

6. Acquisito lo schema di bilancio o lo schema di provvedimenti di riequilibrio previsti dall'art. 193 del d. lgs. n. 267/2000 di cui al comma precedente, il Difensore Civico lo trasmette al Presidente del Consiglio per gli adempimenti di competenza.

7. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lett. b), il giorno successivo alla scadenza del termine entro il quale il consiglio comunale deve, ai sensi della legislazione vigente, approvare il bilancio o i provvedimenti di riequilibrio previsti dall'art. 193 del d. lgs. n. 267/2000, il segretario comunale ne informa il Difensore Civico e gli trasmette gli schemi di bilancio o di provvedimenti di riequilibrio previsti dall'art. 193 del d. lgs. n. 267/2000 ove esistenti.

8. Il Difensore Civico, qualora gli schemi di bilancio o di provvedimenti di riequilibrio previsti dall'art. 193 del d. lgs. n. 267/2000 esistano, entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente comma, assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, informandone il segretario comunale.

9. Il Difensore Civico, qualora gli schemi di bilancio o di provvedimenti di riequilibrio previsti dall'art. 193 del d. lgs. n. 267/2000 non esistano, entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente comma, nomina un apposito commissario per la loro redazione assegnandogli un termine non superiore a dieci giorni. Acquisiti i suddetti schemi il Difensore procede come previsto al comma ottavo.

10. Decorso il termine di cui al comma ottavo, qualora il bilancio o i provvedimenti di riequilibrio previsti dall'art. 193 del d. lgs. n. 267/2000 non vengano approvati, il Difensore Civico si sostituisce, mediante apposito commissario, al consiglio inadempiente approvando il bilancio o i provvedimenti di riequilibrio previsti dall'art. 193 del d. lgs. n. 267/2000 e dandone comunicazione al Prefetto per gli adempimenti di competenza.

CAPO VII

TESORERIA E CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE

Art. 74

Tesoreria e riscossione delle entrate

1. Il servizio di tesoreria è affidato dal Consiglio comunale ad istituti di credito, singoli o associati, che dispongano di una sede operativa nel territorio del Comune.
2. La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha una durata minima quinquennale e massima decennale, rinnovabile.
3. Il Tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.
4. Il Comune:
 - a) per la riscossione delle entrate tributarie provvede a mezzo del concessionario della riscossione;
 - b) per le entrate patrimoniali ed assimilate il competente organo di gestione decide, secondo l'interesse dell'Ente e sulla base degli obiettivi assegnati, la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.
5. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi dell'Ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

TITOLO VIII - COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI

Art. 75

Principio di interazione

1. Il Comune, nel perseguimento delle proprie finalità, verifica la possibilità di interagire positivamente con gli enti sovracomunali, ivi compreso l'Unione Europea e altri organismi internazionali.

Art. 75bis

Lo Stato

1. Il Comune gestisce i servizi di competenza statale attribuiti dalla legge, nelle forme più idonee ad assicurarne il miglior funzionamento a favore dei propri cittadini. Il Sindaco esercita le relative funzioni quale Ufficiale del Governo.
2. Il Comune provvede alle prestazioni di supporto per l'esercizio, nel proprio territorio, di funzioni di interesse generale da parte dello Stato, nell'ambito dei compiti stabiliti dalle leggi ed alle condizioni dalle stesse previste.
3. Il Comune esercita le funzioni delegate dallo Stato, che assicura la copertura dei relativi oneri.

Art. 76

La Regione

1. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso attribuite dalle leggi regionali, nelle materie che, in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio, risultano corrispondenti agli interessi della Comunità locale.
2. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso delegate dalla Regione, che assicura la copertura degli oneri conseguenti.
3. Il Comune, nell'attività programmatrice di sua competenza, si attiene agli indirizzi generali ed alle procedure stabilite dalle leggi regionali.

Art. 77

La Provincia

1. Il Comune esercita, attraverso la Provincia, le funzioni propositive in materia di programmazione della Regione. Partecipa al coordinamento, promosso dalla Provincia, della propria attività programmatrice con quella degli altri Comuni nell'ambito provinciale.
2. La compatibilità con le previsioni del piano territoriale di coordinamento degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune è accertata dalla Provincia che esercita, in questa materia, tutte le funzioni alla stessa attribuite dalla Regione.
3. Il Comune collabora con la Provincia per la realizzazione, sulla base di programmi, di attività e di opere di rilevante interesse provinciale, sia nei settori economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quelli sociali, culturali e sportivi.

Art. 78

La Comunità Montana

1. Il Comune può stipulare convenzioni con la Comunità Montana, con associazioni di Comuni, enti o altri organismi preposti da leggi statali o regionali, per l'esercizio di funzioni di competenza comunale nel rispetto dell'**art. 62** del presente statuto.
2. Abrogato.

TITOLO IX - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 79

Revisione dello statuto

1. Le modificazioni e l'abrogazione dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura stabilita dall'art. 6, commi quarto e quinto, del d. lgs. n. 267/2000. A tal fine il Consiglio comunale si avvarrà della Commissione permanente prevista dall'**art. 16** del presente Statuto.
2. Abrogato.
3. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere presentata al Consiglio comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo statuto.
4. L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale; l'abrogazione totale dello statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello stesso.
5. Abrogato.

6. La proposta di revisione od abrogazione respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata fintanto che dura in carica il Consiglio che l'ha respinta.

Art. 80

Entrata in vigore

1. Il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Le modifiche allo statuto, compreso il caso di adozione di un nuovo statuto, entrano in vigore trenta giorni dopo l'affissione all'albo pretorio.
4. Il Segretario comunale, con dichiarazione apposta in calce allo statuto, ne attesta l'entrata in vigore.
5. Il Consiglio comunale, promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza, da parte dei cittadini, dello statuto e dei regolamenti comunali.

Art. 81

Regolamenti di applicazione – Abrogato.

Art. 82

Norma transitoria – Abrogato.

Art. 83

Abrogazione di norme

1. Con l'entrata in vigore del presente statuto si intendono abrogate tutte le disposizioni contenute in atti normativi del Comune che siano incompatibili con esso.
2. Abrogato.
3. Dall'entrata in vigore dello statuto, limitatamente alle materie e discipline ad esso espressamente demandate dalla legge, cessa l'applicazione delle norme statali vigenti mantenute in vigore con l'art. 59, secondo comma, della legge 142/90.